



## **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

*DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, LA VALUTAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE*

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

*DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE*

**Vista** la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 69 ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

**Visto** il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

**Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 631, ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché il comma 875 del suddetto articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del "*Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore*";

**Visto** il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'articolo 13, comma 2, prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori*";

**Visto** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;

**Visto** il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente le linee guida in attuazione del citato articolo 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35;

**Visto** l'Accordo in Conferenza unificata del 4 agosto 2014, così come modificato dall'Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli Istituti Tecnici Superiori;

**Vista** la legge 3 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

**Vista** la legge 27 dicembre 2017 n. 205, e, in particolare, l'articolo 1, comma 67, che ha incrementato di € 35.000.000,00 a decorrere dal 2020 il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, commi 465, 466 e 467 recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019 n. 160, che all'articolo 1, comma 412, prevede di destinare nell'anno 2020 € 15.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000,00 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020, che previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha dato attuazione all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**Visto** in particolare, l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020, che disciplina la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto;

**Visto** l'art. 11 bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;

**Considerata** la necessità di emanare le disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottati i seguenti acronimi e le seguenti definizioni:
  - a) *Ministero dello sviluppo economico (da ora MiSE);*
  - b) *Ministero dell'istruzione (da ora MI);*
  - c) *Istituti Tecnici Superiori (da ora I.T.S.):* le Fondazioni di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008, “*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*”;
  - d) *Sedi:* spazi fisici in uso esclusivo agli I.T.S. sulla base di titoli di proprietà o di godimento in cui si svolgono le attività istituzionali;
  - e) *Laboratori:* spazi fisici afferenti alle sedi delle Fondazioni I.T.S. o virtuali, dotati delle attrezzature adeguate alla conduzione di didattiche tecniche e/o scientifiche, di carattere sperimentale e/o produttivo;
  - f) *Tecnologie abilitanti:* elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal Piano Impresa 4.0, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 e ulteriori tecnologie individuate con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  - g) *Decreto interministeriale 18 dicembre 2020:* decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Istruzione del 18 dicembre 2020.

### **Art. 2**

#### *(Finalità e ambito di intervento)*

1. Il presente decreto definisce i contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalità di concessione del contributo e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, per l'accesso ai fondi di cui all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, destinati a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000,00 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, effettuati da I.T.S..

### **Art. 3**

#### *(Modello di domanda)*

1. La domanda per il riconoscimento del contributo diretto alla spesa nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art. 4, del decreto interministeriale 18 dicembre 2020, deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e cognome del Rappresentante legale della fondazione richiedente l'accesso all'agevolazione;
- il codice fiscale del Rappresentante legale della fondazione richiedente il contributo;
- la sede legale della fondazione I.T.S.;
- i riferimenti di contatto della fondazione I.T.S.;
- l'importo del finanziamento richiesto per gli investimenti in conto capitale ammissibili.

2. La domanda deve riportare, secondo l'apposito schema predisposto nell'allegato (A) di cui al successivo comma 3, le seguenti dichiarazioni del Rappresentante legale:

- *“che la fondazione I.T.S. proponente non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione che siano da ritenersi incompatibili, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 3 comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008”;*

- *“che tutte le informazioni fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati presentati a corredo della stessa corrispondono al vero”;*

- *“di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali e dell'I.T.S. raccolti saranno trattati, anche attraverso strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”.*

3. la domanda va trasmessa completa dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, pena l'esclusione dalla procedura di accesso alle agevolazioni:

- allegato A) Dati generali I.T.S. proponente;
- allegato B) Relazione sul progetto;
- allegato C) Previsione costi di progetto.

#### **Art. 4**

*(Modalità e termini dell'invio della domanda)*

1. Le istanze di accesso all'agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 3, lettera e), decreto interministeriale 18 dicembre 2020, e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva

delle spese di cui all'articolo 5, del medesimo decreto, devono essere presentate dall'8 novembre 2021 al 3 dicembre 2021, esclusivamente via PEC all'indirizzo itslabs@pec.mise.gov.it, debitamente datate e sottoscritte con firma digitale.

2. A seguito della presentazione dell'istanza, il MiSE effettua i dovuti controlli sulle informazioni contenute nella domanda e, in caso di correttezza dei dati forniti, comunica il riconoscimento del contributo o lo scarto dell'istanza evidenziandone i motivi di rigetto.

#### **Art. 5**

##### *(Erogazione del contributo)*

1. Con provvedimento a firma congiunta del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del MiSE e del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MI, è determinato l'importo delle spese ammissibili e del contributo concedibile per ciascun I.T.S. beneficiario. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

2. Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, il MI verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

#### **Art. 6**

##### *(Oneri informativi e pubblicità)*

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati di cui all'art.3, comma 3, è pubblicato sui siti istituzionali del MI e del MiSE, ai fini della pubblica consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Maria Assunta Palermo

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Mario Fiorentino